

avviate a riparazioni presso i cantieri navali. Una riflessione importante deve essere dedicata alla considerazione che, purtroppo, le fibre di amianto sono indissolubili e quando si eseguono lavori in ambienti chiusi, come quelli delle navi, queste fibre se non si provvede ad una accurata captazione delle stesse sulla fonte di emissione o si provvede ad effettuare un confinamento (a mezzo di controsoffittatura e/o sistemi di segnalazione e quindi esecuzione di attività effettuata da personale specializzato) oppure ad una pulizia industriale accurata, sono soggette alla risospensione e quindi ad apportare concentrazione all'ambiente di lavoro per il semplice passaggio di personale oppure di utilizzo di aria compressa e quindi la fonte di inquinamento delle fibre viene arricchito da quelle prodotte dagli interventi precedentemente eseguiti e quindi delle fibre disperse da altre attività; le condizioni climatiche delle navi (calore e temperature elevate) durante i lunghi imbarchi e la minore attenzione alle attività di pulizia della nave da carico e/o petroliera quindi mi consente di individuare per il personale di coperta una esposizione sia indiretta (esecuzione in mare delle manutenzioni e mancanza dei necessari confinamenti degli impianti e servizi dotati di MCA) che ambientale (risospensione delle fibre di amianto liberate dagli interventi di manutenzione oltre alle fibre prodotte dallo stress termico e strutturale degli impianti muniti di MCA o protetti con MCA).

Le navi da carico del naviglio italiano negli anni '60 e '70 provenivano tutte dal naviglio inglese e/o americano della guerra essendo andata tutta dispersa la nostra flotta mercantile; sulle navi destinate ad imbarchi merci e non passeggeri le protezioni al fuoco e le strutture erano sempre protette con Materiali Contenenti Amianto (MCA) ma, come evidenziato anche dalle fotografie disponibili presso il RINA e presso molti siti di associazioni di marittimi, presentavano l'assoluta mancanza di compartimentazione e/o di confinamento come invece si riscontrava sulle navi passeggeri ed in particolare modo sulle navi CAREMAR dal 1977 in poi. Il naviglio merci presenta le medesime parti di amianto presenti sulle navi passeggeri (soffittatura degli alloggi, ponte comando, salette, cucina, nonché i pannelli delle pareti, i tubi del riscaldamento) però non erano dotate di pannelli di compartimentazione e confinamento sia per alleggerire la nave sia per consentire le immediate riparazioni anche in navigazione senza dovere smontare i pannelli suddetti. Da questa considerazione e constatazione deriva che, grazie anche degli accertamenti svolti su navi della stessa classe e famiglia, provvedo a ricalcolare la concentrazione di fibre aerodisperse senza considerare lo smontaggio dei ferodi dei salpancora e tonneggi di cui ho ampiamente già dimostrato la inaffidabilità e la inutilità, provvedo ad esaminare la possibile esposizione alle fibre di amianto aerodisperso dei lavoratori delle navi da carico; nella precedente integrazione dovendo procedere ad una verifica superficiale della esposizione alle fibre di amianto aerodisperso sul naviglio in esercizio nel periodo 1960 - 1985 ho provveduto a raccogliere i primi dati ed ad utilizzarli nella formula proposta dall'INAIL per accertare in prima approssimazione ed ho ottenuto i primi dati che mi hanno consentito, nella redazione della precedente integrazione, di ottenere il seguente percorso di prima determinazione della possibile esposizione giornaliera dei lavoratori :

Mansione	Comando	
Attività lavorativa	Tempo servizio	Concentrazione fibre libere di amianto
Conduzione Impianto sala controllo	4,00	0,050
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	2,00	0,200
Controlli nave	1,00	0,120
Rapporti con passeggeri	0,00	0,000
Rapporti con equipaggio	1,00	0,100
Totale	8	

Mansione	F	T	G	0,000521	E
Coperta, Comando, Servizio passeggeri					
Conduzione Impianto sala controllo	0,050	4,00	240,00	0,000521	0,025
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	0,200	2,00	240,00	0,000521	0,050
Controlli nave	0,120	1,00	240,00	0,000521	0,015
Rapporti con passeggeri	0,000	0,00	240,00	0,000521	0,000
Rapporti con equipaggio	0,100	1,00	240,00	0,000521	0,013
		8,00			0,103

Ho quindi applicato tale riassunto tabellare al personale sul quale devo determinare l'esposizione ed ho ottenuto :

$$E = \sum (F_i \times t_i \times g_i \times 5,21 \times 10^{-4}) =$$

$$= (0,050 \times 5 \times 240 \times 0,000521) + (0,200 \times 2 \times 240 \times 0,000521) + (0,120 \times 1 \times 240 \times 0,000521) + (0,000 \times 0 \times 240 \times 0,000521) + (0,100 \times 1 \times 240 \times 0,000521) =$$

$$= 0,103 \text{ ff/cm}^3 > 0,100 \text{ ff/cm}^3$$

Quindi sulla scorta di questo accertamento ho potuto procedere ad accertare l'esposizione dei lavoratori ed affermare che i lavoratori impegnati in queste attività potevano essere esposti in forma qualificata alle fibre aerodisperse di amianto e soprattutto ho potuto proseguire nell'accertamento ottenendo le conclusioni tecnico-scientifiche delle precedenti documentazioni allegate agli atti.

In questa fase il Collegio ha richiesto un approfondimento nel quale accertare l'esposizione dei lavoratori senza dovere tenere conto se abbiano o meno goduto della continuità decennale bensì soltanto la esposizione decennale anche in anni non consecutivi devo procedere ad approfondire con attenzione lo studio dell'esposizione presso i vari imbarchi generalizzando i dati per grandi gruppi di navigli, non potendo ovviamente procedere alla determinazione sulle singole imbarcazioni non essendo possibile.

E' necessario approfondire l'aspetto delle prestazioni svolte a bordo nel periodo precedente agli anni Ottanta sul naviglio generico utilizzato per il carico, il trasporto di petrolio e di gas naturale, di componenti chimici e di liquidi infiammabili, per le bette di servizio trasporto derrate e bunkeraggio¹, per il carico con stivaggi disparati dal lino al legname e così via, non ultimo il naviglio militare sul quale è stato prestato il servizio di leva. Il periodo da esaminare è talmente distante dall'emanazione delle normative sull'abbandono dell'utilizzo dell'amianto che comporta necessariamente attività di approssimazione per eccesso e per difetto di cui andrà tenuto conto; grazie però alla attività svolta dall'AIA (Asbestos International Association) e da altri organismi nazionali e non, ho potuto approfondire gli aspetti della costruzione e esercizio di tale naviglio per determinare lo stato dei luoghi, le fonti di inquinamento e la possibile produzione di fibre aerodisperse nell'ambiente di lavoro. Come già effettuato, ma in forma più superficiale nella precedente integrazione, ho acquisito informazioni specifiche disponibili presso le banche dati e gli organismi di settore, infatti gli accertamenti effettuati per la mansione di marittimo rispetto a quella di lavoratore dei cantieri navali sono nettamente diversi e difforni; il marittimo vive la quotidianità del naviglio il lavoratore impegnato nelle riparazioni ha un approccio diretto alle protezioni ed alle fonti di amianto e per tale motivo non sono minimamente rapportabili i due diversi dati. Inoltre la presenza di fibre aerodisperse di amianto e la loro concentrazione nell'esercizio del naviglio, minore e non, prima della entrata in vigore delle normative relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non è stato attenzionato con la stessa frequenza e disponibilità dei dati. Ho per questo motivo cercato di studiare le caratteristiche del naviglio utilizzato e sui quali hanno avuto modo di lavorare i marittimi oggetto della presente integrazione ed acquisire dati utili a definire le concentrazioni di fibre di amianto aerodisperso alle quali avrebbero potuto essere esposti con buona approssimazione; quindi ho preso in esame la tabellazione degli impegni medi sostenuti nell'esercizio delle attività tipo svolte sui navigli. Quindi partendo dalla tabella da me redatta ho cercato di individuare i dati necessari a determinare la prima approssimazione della esposizione degli APPELLANTI ed ho potuto effettuare le seguenti considerazioni:

nello svolgimento delle attività di conduzione nell'impianto sala controllo nel periodo che va dal 1960 al 1985 ho acquisito una serie di dati informativi provenienti dall'approfondimento effettuato su alcune navi da carico e petroliere da parte dei cantieri francesi di Saint Michael; questi cantieri, tra i più grandi della cantieristica francese, avevano la necessità di programmare le tipologie di intervento sulle plance di comando e per tale motivo provvedevano ad organizzare la mappatura delle strutture e delle loro protezioni, noto che tali ambienti non erano dotati di compartimentazione, per questo motivo effettuavano già negli anni tra il 1970 ed il 1975 indagini sulle concentrazioni di polvere presenti negli ambienti che la concentrazione di materiale infiammabile; nelle indagini sulle polveri ovviamente oltre a rilevare tutti i componenti chimici presenti rilevavano anche la presenza di fibre di amianto aerodisperso. Pertanto nell'approfondimento di tali indagini sono stati resi disponibili presso gli organi di indagine francese ed internazionale anche queste informazioni le quali ovviamente hanno bisogno di essere analizzate e rese adatte al sistema operativo del naviglio in esame; ad esempio queste indagini riscontravano un valore di concentrazione delle fibre di amianto aerodisperso seguendo i dettati dell'AIA, non ancora allineati alla determinazione CEE83/477, pari a $F = 0,396$ cioè 396 ff/litro; analogamente anche la cantieristica italiana è in possesso di tali indagini e verifiche ma ricordando che l'INPS è subentrata nell'approccio al sistema pensionistico soltanto da pochi anni all'organismo di categoria non sono ad oggi accessibili o disponibili tali dati ed informazioni. Inoltre come ho anticipato la serie storica di valori francesi e statunitensi devono essere "corretti" per essere riallineati a quelli delle indagini successive; per tale motivo provvedo ad applicare un coefficiente correttivo che mi possa dare il valore di affidabilità dell'indagine, tale valore lo mutuo dal coefficiente di Student, per la dispersione media delle indagini e delle acquisizioni dei dati, e mi consente di "correggere" il dato per cui utilizzerò non quello riportato dai cantieri francesi ma quello da me corretto:

Mansione	Comando	
Attività lavorativa	Tempo servizio	Concentrazione fibre libere di amianto
Conduzione Impianto sala controllo	4,00	0,276
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	2,00	0,200
Controlli nave	1,00	0,120
Rapporti con passeggeri	0,00	0,000

¹ Bunkeraggio è l'operazione di carico del carburante sulle navi che avviene dalla nave cisterna alla nave da alimentare per il tramite di un naviglio minore denominato betta opportunamente attrezzato

Rapporti con equipaggio	1,00	0,100
Totale	8	

Mansione	F	T	G	0,000521	E
Coperta, Comando, Servizio passeggeri					
Conduzione Impianto sala controllo	0,276	4	240	0,000521	0,138
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	0,200	2	240	0,000521	0,050
Controlli nave	0,120	1	240	0,000521	0,015
Rapporti con passeggeri	0,000	0	240	0,000521	0,000
Rapporti con equipaggio	0,100	1	240	0,000521	0,013
		8			0,216

quindi il personale di comando impegnato nelle attività sul naviglio degli anni 1960 - 1980 , in servizio per un anno intero, potrebbe essere stato esposto ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperso pari a 0,216 ff/cm³ (=216 ff/l) e quindi sarebbe stato sicuramente esposto a fibre di amianto aerodisperso superiori al valore soglia individuato dalla normativa vigente².

Un altro aspetto fondamentale per l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto aerodisperso negli ambienti di lavoro proviene dalla necessità nonché obbligo di effettuazione delle esercitazioni antincendio da effettuare sul naviglio in navigazione specie sulle rotte di lungo cabotaggio, ricordo infatti che gli indumenti di protezione erano in amianto e venivano indossati per una esercitazione almeno per otto ore ogni sei mesi, acquisendo ed utilizzando i dati, oggi presenti nelle banche dati e certamente assolutamente non vicini alla realtà di quegli anni, relativi alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperso inalabili per l'utilizzo di questi Dispositivi di Protezione Individuali devo tenere in debito conto l'ulteriore contributo, non certamente trascurabile, apportato all'ambiente di lavoro ed all'inquinamento frequentati per la esecuzione degli adempimenti normativi; aggiungo anche che devo tenere in debito conto anche la promiscuità dei ruoli e dello svolgimento delle attività su questo naviglio, infatti la differenza sostanziale dell'adempimento dei ruoli su tali navi (da carico, petroliere, militari, bette, rimorchiatori, ecc.) rispetto a quelle passeggeri è evidente, il personale delle navi da carico (per semplificare rapporto l'esame alle sole navi da carico) non poteva rigidamente rispettare le consegne essendo il personale ridotto secondo la normativa contrattuale internazionale all'essenziale e doveva necessariamente intervenire sui vari livelli di attività ma non di responsabilità e quindi la determinazione approssimativa della tabella poc'anzi descritta non è affidabile ma rappresenta soltanto un'utile indicazione per l'indagine in effettuazione; il personale di comando poteva accedere in sala macchina per particolari esigenze sia di controllo che di pratica e manuale assistenza agli interventi di manutenzione. Di ciò la tabella da me redatta in prima approssimazione non ne può tenere conto. Come ovviamente deriva l'obiezione che non sono in possesso di documenti che attestino un tale intervento né la loro frequenza; questo è vero se parliamo di semplici documenti cartacei ma approfondendo sul sito del RINA la storia della marineria o su uno dei tanti siti dei capitani di Lungo Corso oppure sulle indagini medie degli interventi di manutenzione in mare effettuate dall'IPSEMA per il calcolo del premio contributivo che gli armatori devono versare annualmente (mi riferisco agli anni 1960-1990) è possibile verificare quanto peso gli organi assicurativi davano a questi aspetti "infortunistici" e quindi come erano al corrente di questi interventi e di queste modalità operative su tale naviglio, che in questa causa si trasferiscono automaticamente sulle attività tese ad indagare ed accertare l'esposizione dei marittimi alle fibre di amianto aerodisperso provenienti dalle attività svolte sul naviglio da carico e non negli anni 1960 - 1985.

A questo ragionamento puramente matematico anche se tiene conto dello stato dei luoghi e di indagini effettuate presso cantieri ed indagate da personale tecnico preparato, va aggiunto a maggiore conforto il suggerimento posto dai CTP degli APPELLANTI i quali hanno suggerito, ricordato ed evidenziato che su questo naviglio veniva eseguita la manutenzione degli impianti, ove possibile, in navigazione. La manutenzione di un impianto che si svolgesse o meno all'interno della plancia di comando oppure nel locale mensa o nei locali macchine era eseguito secondo le seguenti modalità : rimozione delle protezioni in amianto e loro allontanamento, sostituzione e/o riparazione del tratto ammalorato o sostituzione delle valvole, realizzazione del nuovo mantello di protezione in amianto impastando sul luogo fibre di amianto e calce o cemento o gesso oppure inumidimento delle garze preconfezionamento in gesso e fibre di amianto (un po' come per le ingessature) ed apposizione delle stesse; queste operazioni sono state sempre evidenziate dagli APPELLANTI e da tantissimi altri marittimi nonché ne ho esperienza diretta, e ne parlo per questo motivo per conoscenza diretta, negli imbarchi effettuati sui pescherecci della flottiglia di Torre Annunziata, interventi in forma ridotta su tale naviglio ma che debitamente rapportato alle dimensioni delle navi sulle quali erano imbarcati gli APPELLANTI mi consente di avere una conoscenza tecnica ed una ricostruzione vicina alla realtà, molto vicina. Avendo potuto considerare tale evenienza, supponendo che nelle navigazioni di lungo corso, ma anche per piccoli tragitti poteva essere

² D.Lgs 277/91 artt. 24 e 31

frequente se non sicuro dovere intervenire in riparazioni e manutenzioni del genere tutte le navi imbarcavano questi materiali che nei loro depositi rilasciavano fibre che apportavano inquinamento all'ambiente ma soprattutto una riparazione che richiedeva un intervento medio di almeno otto ore di lavoro apportava all'ambiente fibre di amianto in quantità accertata presso i cantieri navali il cui valore, riportato dai CTP degli APPELLANTI è stato accertato in 3,200 fibre/cm³ pertanto questi ulteriori apporti di fibre di amianto andrebbero distribuiti sul periodo di imbarco la quale cosa diviene complesso da applicare mane ricavo la certezza che nell'ambiente di lavoro frequentato dal marittimo la concentrazione di fibre aerodisperse era certamente superiore a quanto determinato in prima approssimazione dalla formula degli enti assicurativi e quindi la convenzione della individuazione delle fonti di inquinamento e della loro capacità di disperdere nell'ambiente fibre è sicura e queste determinazioni tecnico- scientifiche supportano la determinazione dell'indagine e dell'accertamento; e, non soltanto, se a ciò aggiungiamo l'indissolubilità delle fibre di amianto e la loro capacità di essere velocemente rimesse in sospensione per attività antropiche e per effetti climatici (calore e raffrescamento dei volumi dei locali) nonché meccanici (impianto di aerazione) è evidente come l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto potendo in questo periodo specifico degli anni indagati e con le approssimazione delle informazioni presenti nelle banche dati ed in bibliografia derivare soltanto attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di produzione di fibre di amianto e la conseguente esposizione consentendomi di formulare un giudizio di pericolosità della esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori esaminati nello svolgimento delle sue mansioni nei luoghi di lavoro da loro frequentati con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità alle fibre aerodisperse di amianto come determinato in soglia di esposizione dall'art. 47, c.4 Legge 326/03. Anche se la Cassazione, nella sentenza del 26.2.2009 n. 4650, ribadisce comunque la necessità di verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno; ecco il motivo che mi "costringe" a ritrovare nelle bibliografie ed ad utilizzare almeno in prima approssimazione valori e dati che mi possano consentire di soddisfare l'accertamento di tale superamento del limite prefissato.

Queste analisi critiche e ragionamenti svolti per il naviglio da carico devo affrontarlo panche per il personale che è stato impiegato sul naviglio utilizzato per il trasporto di petrolio, di gas o di componenti chimici; per tale personale i valori si innalzano proporzionalmente alla quantità di amianto utilizzato per la tipologia di carico utilizzato, infatti i prodotti chimici o il petrolio richiedevano, come richiedono, l'utilizzo di protezioni in amianto ed in manufatti contenenti amianto in misura molto più elevata.

Da questi singoli ragionamenti appare evidente che non è possibile individuare un valore esemplificativo della concentrazione di fibre presenti nell'ambiente di lavoro; devo affidarmi caso per caso alla conoscenza, diretta o indiretta, del naviglio su cui erano imbarcati ed applicare la conoscenza dei luoghi e delle fonti di inquinamento per cercare di determinare lo stato di inquinamento da fibre aerodisperse di amianto.

13.1 Riflessioni sui giorni di lavoro e di esposizione.

La Cassazione, nella sentenza del 26.2.2009 n. 4650, ribadisce comunque la necessità di verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno; ribadendo tale concetto la Suprema Corte sottolinea ancora di più il concetto relativo alle pause fisiologiche intese come ferie, festività, riposi, Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà e quanto altro previsto e prevedibile purché venga rispettata l'esposizione ultradecennale ed il superamento della soglia di esposizione di 0,100 ff/cm³ pari a 100 ff/litro, invitando quindi ad accertare con la consulenza per mezzo di documentazioni e di prove testimoniali quali effetti possono avere per l'accertamento dell'esposizione tali interruzioni sul valore medio giornaliero di esposizione.

Per determinare il valore di esposizione e quindi il superamento o meno del valore soglia, il primo passo è quello di utilizzare la formula in uso presso gli enti assicurativi, ma ripeto soltanto in prima approssimazione perché tali valori non trovano riscontro (essendo proprio una formula) con i molteplici aspetti della realtà lavorativa di qualsivoglia lavoratore; a ciò quindi andrà aggiunto il valore tecnico- scientifico dell'indagine svolta dal consulente, le sue conoscenze tecniche del settore, l'apporto di informazioni degli organi di controllo degli organi preposti alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Suprema Corte i CTP degli APPELLANTI, per l'utilizzo in prima approssimazione della formula nella loro NOTA CRITICA, hanno proposto di effettuare la seguente

semplificazione: applicare ai lavoratori i giorni di lavoro determinati dal FOGLIO MATRICOLARE³ nel caso in cui questi risultassero inferiori al valore 240 utilizzato dalla formula mentre nel caso di maggiori giornate lavorative espletate nell'anno utilizzare sempre il valore 240.

Perché questa ipotesi: i marittimi non hanno un contratto di lavoro come quello di tutti gli altri lavoratori infatti sono soggetti ad ingaggio spesso a tempo determinato e soprattutto il lungo corso prevede l'ingaggio continuativo senza soste o festività o fermate o riposi a terra fino al completamento dell'imbarco, successivamente allo sbarco⁴ l'ente previdenziale e l'armatore riconoscono ai fini delle prestazioni rese le giornate di lavoro moltiplicate per un coefficiente pari ad 1,4 per riconoscere proprio questo "impedimento" ad usufruire dei riposi, ferie, permessi.

Di ciò quindi dovrò tenere debito conto nello sviluppo dell'accertamento perché queste giornate (permessi, ferie, riposi, ecc.)⁵ non sono conteggiate sul FOGLIO MATRICOLARE e quindi se utilizzassi soltanto le informazioni in esso contenute non soddisferei né l'ordine del Collegio nella formulazione della presente integrazione né l'indicazione della Suprema Corte che fa esplicito riferimento alla necessità di considerare le pause fisiologiche intese come ferie, festività, riposi, Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà e quanto altro previsto. Per tenere debito conto di questo parametro provvedo ad effettuare una semplificazione operativa, provvederò infatti a calcolare la pause fisiologiche soltanto in quei casi in cui gli anni di imbarco e prestazione applicati nella formula di prima approssimazione alle problematiche di esposizione dei lavoratori dovessero dare valori di indeterminazione con piccoli scarti rispetto al valore soglia di 0,100 ff/cm³ (= 100 ff/l). Di tutto ciò devo tenere conto per la determinazione delle condizioni di lavoro e di concentrazione delle fibre di amianto aerodisperso nello svolgimento delle attività lavorative.

Per questo motivo facendo ricorso in questa fase all'utilizzo della formula posso confermare la validità delle determinazioni fatte e delle scelte ed approfondimenti effettuati, ricordo, però, che la formula è soltanto uno strumento nelle mani del consulente tecnico per l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto aerodisperse e pertanto ricordo ed evidenzio che la consulenza deve soddisfare le indicazioni che la Suprema Corte di Cassazione⁶ ha inteso dettare quando ha evidenziato come sia decisiva, per l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto, la considerazione che un consulente tecnico, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di produzione di fibre di amianto e la conseguente esposizione, possa giungere a formulare un giudizio di pericolosità della esposizione alle fibre di amianto di un lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni in un determinato ambiente di lavoro con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità alle fibre aerodisperse di amianto come determinato in soglia di esposizione dall'art. 47, c.4 Legge 326/03.

13.2 Attività di verifica e controllo sulla esposizione "qualificata" decennale, non consecutiva, degli

APPELLANTI (MAIO, LUCIBELLO, FERRANDINO, SENESE).

Per necessità riprendo l'analisi dei FOGLI MATRICOLARI degli APPELLANTI per i quali mi è stato richiesto di approfondire l'esame non tenendo conto della esposizione decennale non continuativa; riprendo pertanto dei singoli APPELLANTI gli imbarchi per preparare l'approfondimento e lo studio delle relative esposizioni esaminate anno per anno: FERRANDINO Rosario svolge i propri imbarchi dal 28/3/1969 al 10/11/1972 prima sulla M/V ALE III quindi sulla M/N da carico PATRICIA poi sulla BREMEN e sulla ASTRID; successivamente prende servizio il 17/1/1975 sulla petroliera ARETUSA quindi passa sulla nave da carico TIGRE, sulla M/N passeggeri PALLADE subito dopo sulla M/N da carico VIRTUS, sulla cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici PERTUSOLA; quindi sulla M/N da carico NEW FUTURE, sul traghetto CASAMICCIOLA, sulla M/N da carico YULIMA e sulla M/N da carico BONITA I°; a questo punto si imbarca come comandante sulla M/N passeggeri CITTA' di ISCHIA, poi passa sulla M/N CELESTINA fino al 2/11/1982. Dal 2/11/1982 al 23/11/1983 nel suo foglio matricolare non compare alcun imbarco. Dal 23/11/1983 diventa 1° Ufficiale sulla M/N CUMA della CAREMAR e da questo momento dagli accertamenti svolti e dal contraddittorio definito e riportato nella perizia e nelle sue integrazioni anche se continua a svolgere mansioni in presenza di fibre di amianto aerodisperso ma non superiori alla soglia limite.

LUCIBELLO Mario presta servizio nel 1962 prima di tutto come allievo sulla petroliera SICIL MOTOR; dal 14/7/1964 al 20/12/1965 presenta il proprio servizio militare sulle fregata BERGAMINI e sull'incrociatore CAIO DUILIO. Svolge un primo imbarco dal 18/02/1967 al 22/12/1967 sulla petroliera TEXACO VENEZUELA. Riprende il proprio imbarco il 21/5/1970 sulla petroliera CLAUDE CONWAY poi sulla AMOCO YORKTAWN fino al 8/5/1972; quindi procede all'imbarco nuovamente sulle petroliere il 20/9/1970 sulla AMOCO YORKTOWN e poi sulla AMOCO TEXAS CITY

³ Cfr. allegati al Fascicolo di Primo Grado

⁴ Cfr. Legge 413/84

⁵ Cfr. Allegati presentati dagli APPELLANTI

⁶ (Cass. 18/11/2004 n. 21862; 19/10/2004 n. 20467; 03/02/2004 n.1980; ecc.)

fino al 8/5/1972; riprende l'imbarco sulla petroliera AMOCO TEXAS CITY il 7/5/1974 e termina il 11/10/1974. Nuovamente impegnato sulla petroliera AMOCO TEXAS CITY dal 7/5/1974 al 11/10/1974. Nuovamente il foglio matricolare riporta che dal 23/6/1976 viene imbarcato sulla M/N CITTA' di PROCIDA quindi si imbarca sulla petroliera TEXACO COLON e TEXACO HAWAII fino al 3/9/1977; riprende definitivamente il proprio servizio il 29/7/1979 sulla CAMPANIA SECONDA, poi sulla AGOSTINO LAURO e sulla PARTENOPE, poi la FALERNO fino al 3/2/1981 quando viene imbarcato sulla M/N QUIRINO della CAREMAR acquistata dai cantieri Orlando nel 1977 e per la quale è stata svolta la perizia iniziale e da questo momento dagli accertamenti svolti e dal contraddittorio definito e riportato nella perizia e nelle sue integrazioni anche se continua a svolgere mansioni in presenza di fibre di amianto aerodisperso ma non superiori alla soglia limite.

MAIO Nicola presta servizio dal 23/6/1962 al 8/5/1963 sulla nave da carico liberiana HAS PIETRAS, successivamente avvia una continua attività di lavoro dal 30/11/1965 prima sulla petroliera TRITON TRADER poi sulla PENNICO, quindi di nuovo sulla TRITON TRADER fino al 20/4/1970; poi negli anni 1974-1975-1976 il suo foglio matricolare non presenta alcun imbarco. Dal 2/5/1978 si imbarca sulla LIKE ONE, poi sulla LIKE TWO quindi rientra sulla LIKE ONE quindi sulla GRYTTA e di nuovo sulla LIKE ONE fino al 25/05/1984. Poi prende servizio il 20/2/1985 sulla M/N VESTA della CAREMAR come 1° Ufficiale di Coperta per la quale mansioni sono state da me già illustrate tutte le considerazioni che portano ad affermare che il ricorrente ha sicuramente prestato servizio in ambienti con presenza di fibre di amianto aerodisperso ma senza superare la soglia limite.

SENESE Elio svolge un prima serie di imbarchi nel periodo dal 24/12/1964 al 6/12/1971; egli viene impiegato prima sulla nave di carico Giosuè Borsi, poi sulla nave da carico Celio quindi ritorna sulla Borsi poi sulla Pomona, sulla Lavoro e sulla petroliera ESSO TRIESTE, quindi riprende servizio sulla nave da carico Palizzi e quindi sulla Sportivo per poi finire sulla nave passeggeri Città di Napoli. Nel periodo 6/12/1971 - 17/01/1973 non presenta alcun imbarco. Nel periodo successivo dal 17/01/1973 presta servizio prima sulla nave da carico Caterina, poi sulla nave petroliera Ercole, fa un breve intervallo sulla nave passeggeri Torres poi passa sulla nave da carico Foscari e sulla nave da carico Lorenzo D'Amico quindi sulla nave passeggeri Calabria; successivamente fa servizio sulla nave da carico Anglia Express e nuovamente sulla Lorenzo D'Amico. Passa quindi al suo primo imbarco CAREMAR sulla motonave Isola di Ponza proveniente dalla vendita del naviglio SPAN alla CAREMAR subito dopo viene imbarcato sulle motonavi Città di Abbazia ed Equa le quali anche se classificate come navi passeggeri non sono riconducibili alla classe delle motonavi nuove acquistate dalla CAREMAR e costruite a Livorno negli anni 1976-1977 con una modalità costruttiva molto simile alle navi da carico e con promiscuità tra le zone di lavoro della sala macchine e della zona comando e passeggeri. Quindi dal 3/9/1979 viene imbarcato come primo ufficiale sulla Isola di Procida poi di nuovo Città di META, ABBAZIA ed Isola di Ponza per ultimare le attività il 1/12/1980 con l'imbarco sulla nuova M/N NAIADE e quindi entra in forza fisso sulle motonavi CAREMAR entrando nella casistica illustrata dalla perizia e dalle due integrazioni.

Applico questo riassunto agli schemi di calcolo per poter determinare in prima approssimazione⁷ la esposizione alle fibre di amianto aerodisperso ed il superamento del valore soglia, intervengo per la determinazione del valore F da applicare alla formula come descritto in precedenza⁸.

Nel caso dell'APPELLANTE FERRANDINO Rosario⁹ ho potuto accertare il seguente riassunto della esposizione:

RIASSUNTO ESPOSIZIONE				
ANNO	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1969	0,248	0,100	SI	1
1970	0,118	0,100	SI	2
1971	0,176	0,100	SI	3
1972	0,098	0,100	NO	
1973	0,057	0,100	NO	
1974	0,000	0,100	NO	
1975	0,144	0,100	SI	4
1976	0,113	0,100	SI	5
1977	0,131	0,100	SI	6

⁷ L'applicazione della formula proposta dagli enti previdenziali ed assicurativi è una utile indicazione di prima approssimazione ma non è l'accertamento tecnico che deve essere svolto con le conoscenze tecniche e di esercizio lavorativo degli APPELLANTI nonché dei luoghi di lavoro e delle fonti di inquinamento.

⁸ Cfr. capitolo 13

⁹ Cfr. ALLEGATO peritale

1978	0,056	0,100	NO	
1979	0,183	0,100	SI	7
1980	0,175	0,100	SI	8
1981	0,240	0,100	SI	9
1982	0,177	0,100	SI	10
1983	0,329	0,100	SI	11
1984	0,020			
1984	0,090			
	0,110	0,100	SI	12
1985	0,025			
1985	0,097			
	0,122	0,100	SI	13
1986	0,048	0,100	NO	

Da questa indagine ho potuto quindi accertare che l'APPELLANTE è stato sempre esposto alle fibre aerodisperse di amianto ma per la particolarità dei propri imbarchi e delle sue prestazioni lavorative egli è stato esposto per 13 anni non consecutivi.

Nel caso dell'APPELLANTE LUCIBELLO Mario¹⁰ ho potuto accertare il seguente riassunto della esposizione:

Sembrerebbe a
abbia soltanto 9
valore soglia, ma
ripromesso che in
evidenziassero
rispetto alla soglia
determinazione
le pause
l'anno 1979 dove
accertata dal
approssimazione,
tenere conto delle
svolte nel capitolo
evidenzio che dal
emerge un
devo aggiungere
permessi
correzione

RIASSUNTO ESPOSIZIONE				
ANNO	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1962	0,020	0,100	NO	
1963	0,000	0,100	NO	
1964	0,198	0,100	SI	1
1965	0,216	0,100	SI	2
1966	0,000	0,100	NO	
1967	0,194	0,100	SI	3
1968	0,000	0,100	NO	
1969	0,000	0,100	NO	
1970	0,180	0,100	SI	4
1971	0,143	0,100	SI	5
1972	0,140	0,100	SI	6
1973	0,000	0,100	NO	
1974	0,153	0,100	SI	7
1975	0,000	0,100	NO	
1976	0,150	0,100	SI	8
1977	0,147	0,100	SI	9
1978	0,000	0,100	NO	
1979	0,081	0,100	NO	
1980	0,009			
1980	0,034			
	0,043	0,100	NO	
1981	0,044	0,100	NO	

prima vista che il ricorrente
anni di esposizione oltre il
come avevo anticipato mi ero
quegli anni in cui si
piccole differenze di valore
critica avrei approfondito la
dei giorni includendo anche
fisiologiche: esaminando
rilevo una esposizione
valore, in prima
di $E=0,081$ ff/cm³ senza
altre considerazioni da me
in esame; prima di tutto
FOGLIO MATRICOLARE
imbarco di 90 giorni ai quali
sicuramente le relative ferie e
ottenendo una prima

¹⁰ Cfr. ALLEGATO peritale

Esposizione con i giorni rettificati con pause fisiologiche

ANNO	F	T	G	0,000521	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1979	0,216	8,00	104,23	0,000521	0,094	0,100	NO	

Ne segue che soltanto riportando correttamente i giorni di ferie e di permessi utilizzando la formula approssimata ed il valore di F determinato con le approssimazioni sopra descritte già si raggiunge il valore di 94 ff/litro contro un valore soglia di 100 ff/litro; a questo punto, aggiungendo anche le festività e rivedendo il valore della esposizione accertata in via teorica ma alla quale mancano tutti gli apporti della vita quotidiana intesa come eventi straordinari o di manutenzione ordinaria posso affermare che anche nell'anno 1979 l'esposizione dell'APPELLANTE LUCIBELLO è qualificata e per più di dieci anni¹¹, per questo motivo il periodo totale di esposizione dell'APPELLANTE sono 10 anni non consecutivi.

Nel caso dell'APPELLANTE MAIO Nicola¹² ho potuto accertare il seguente riassunto della esposizione:

RIASSUNTO ESPOSIZIONE				
ANNO	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1962	0,176	0,100	SI	1
1963	0,170	0,100	SI	2
1964	0,000	0,100	NO	
1965	0,000	0,100	NO	
1966	0,000	0,100	NO	
1967	0,000	0,100	NO	
1968	0,000	0,100	NO	
1969	0,258	0,100	SI	3
1970	0,093	0,100	NO	
1971	0,000	0,100	NO	
1972	0,158	0,100	SI	4
1973	0,091	0,100	NO	
1974	0,000	0,100	NO	
1975	0,000	0,100	NO	
1976	0,000	0,100	NO	
1977	0,000	0,100	NO	
1978	0,164	0,100	SI	5
1979	0,173	0,100	SI	6
1980	0,179	0,100	SI	7
1981	0,160	0,100	SI	8
1982	0,121	0,100	SI	9
1983	0,182	0,100	SI	10
1984	0,121	0,100	SI	11
1985	0,052	0,100	NO	

Da questa indagine ho potuto quindi accertare che l'APPELLANTE è stato sempre esposto alle fibre aerodisperse di amianto ma per la particolarità dei propri imbarchi e delle sue prestazioni lavorative egli è stato esposto per 11 anni non consecutivi; come avevo anticipato mi ero ripromesso che in quegli anni in cui si evidenziassero piccole differenze di valore rispetto alla soglia critica avrei approfondito la determinazione dei giorni includendo anche le pause fisiologiche: esaminando l'anno 1970 dove rilevo una esposizione accertata dal valore, in prima approssimazione, di $E=0,093$ ff/cm³ senza tenere conto delle altre considerazioni da me svolte nel capitolo in esame; lo stesso vale per l'anno 1973 dove emerge un valore di prima approssimazione pari a $E=0,091$ ff/cm³ pertanto, prima di tutto evidenzio che dal FOGLIO MATRICOLARE emerge un imbarco di 90

¹¹ Ricordo anche che sarebbe giusto aggiungere tutte le esposizioni saltuarie dovute alle riparazioni sui MCA ed alle attività di pronto intervento incendi ed esercitazioni di cui non ho voluto necessariamente tenere conto per evitare discussioni di natura empirica sul numero di attività e di esposizioni.

¹² Cfr. ALLEGATO peritale

giorni ai quali aggiungendo le relative ferie e permessi ottengo sempre in prima approssimazione che l'APPELLANTE supera certamente il valore soglia

Esposizione con i giorni rettificati con pause fisiologiche

ANNO	F	T	G	0,000521	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1970	0,200	8,00	127,61	0,000521	0,106	0,100	SI	12
1973	0,200	8,00	125,39	0,000521	0,104	0,100	SI	13

e quindi anche questi due anni vanno calcolati come qualificati alla esposizione alle fibre di amianto aerodisperso, portando il totale degli anni di esposizione a **13 anni non consecutivi**.

Nel caso dell'APPELLANTE SENESE Elio¹³ ho potuto accertare il seguente riassunto della esposizione:

RIASSUNTO ESPOSIZIONE				
ANNO	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1964	0,006	0,100	NO	
1965	0,324	0,100	SI	1
1966	0,191	0,100	SI	2
1967	0,312	0,100	SI	3
1968	0,243	0,100	SI	4
1969	0,151	0,100	SI	5
1970	0,257	0,100	SI	6
1971	0,204	0,100	SI	7
1972	0,000	0,100	NO	
1973	0,220	0,100	SI	8
1974	0,090	0,100	NO	
1975	0,142	0,100	SI	9
1976	0,079	0,100	NO	
1977	0,128	0,100	SI	10
1978	0,135	0,100	SI	11
1979	0,194	0,100	SI	12
1980	0,060	0,100	NO	

a questa indagine ho potuto quindi accertare che l'APPELLANTE è stato sempre esposto alle fibre aerodisperse di amianto ma per la particolarità dei propri imbarchi e delle sue prestazioni lavorative egli è stato esposto per 12 anni non consecutivi; come avevo anticipato mi ero ripromesso che in quegli anni in cui si evidenziassero piccole differenze di valore rispetto alla soglia critica avrei approfondito la determinazione dei giorni includendo anche le pause fisiologiche: esaminando l'anno 1970 dove rilevo una esposizione accertata dal valore, in prima approssimazione, di $E=0,093 \text{ ff/cm}^3$ senza tenere conto delle altre considerazioni da me svolte nel capitolo in esame; lo stesso vale per l'anno 1973 dove emerge un valore di prima approssimazione pari a $E= 0,091 \text{ ff/cm}^3$ pertanto, prima di tutto evidenzio che dal FOGLIO MATRICOLARE emerge un imbarco di 90 giorni ai quali aggiungendo le relative ferie e permessi ottengo sempre in prima approssimazione che l'APPELLANTE supera certamente il valore soglia.

Esposizione con i giorni rettificati con pause fisiologiche

ANNO	F	T	G	0,000521	E	V.L.P.	Qualificata	ANNI
1974	0,216	8,00	115,36	0,000521	0,104	0,100	SI	13
1976	0,216	8,00	102,00	0,000521	0,092	0,100	NO	

e quindi anche questi due anni vanno calcolati come qualificati alla esposizione alle fibre di amianto aerodisperso, portando il totale degli anni di esposizione a **13 anni non consecutivi**.

Riassumendo per rispondere anche al quesito del Collegio ho potuto quindi accertare sui ricorrenti FERRANDINO, LUCIBELLO, MAIO e SENESE

- che sono stati sicuramente esposti alle fibre di amianto aerodisperso
- che il valore di esposizione è stato sicuramente superiore al valore limite imposto dalla attuale normativa per l'accertamento della esposizione qualificata

¹³ Cfr. ALLEGATO peritale

• che gli anni nei quali l'esposizione è stata superiore al valore soglia sono superiori a dieci anche se non consecutivi

riporto a questo punto il riassunto della esposizione dei singoli ricorrenti, già descritta:

per l'ATTORE FERRANDINO Rosario

Tab. riepilogo esposizione

Anno	Esposizione totale	Beneficio amianto
1969	>100 ff/litro	SI
1970	>100 ff/litro	SI
1971	>100 ff/litro	SI
1972	< 100 ff/litro	
1973	< 100 ff/litro	
1974	< 100 ff/litro	
1975	>100 ff/litro	SI
1976	>100 ff/litro	SI
1977	>100 ff/litro	SI
1978	< 100 ff/litro	
1979	>100 ff/litro	SI
1980	>100 ff/litro	SI
1981	>100 ff/litro	SI
1982	>100 ff/litro	SI
1983	>100 ff/litro	SI
1984	< 100 ff/litro	
1985	>100 ff/litro	SI

e dunque avremo che l'attore riesce a soddisfare il requisito richiesto dal Collegio di approfondire se anche senza continuità e tenendo conto di tutte le pause fisiologiche l'APPELLANTE sia stato esposto per almeno dieci anni e precisamente per 13 anni;

per l'ATTORE LUCIBELLO Mario

Tab. riepilogo esposizione

Anno	Esposizione totale	Beneficio amianto
1962	< 100 ff/litro	
1963	< 100 ff/litro	
1964	>100 ff/litro	SI
1965	>100 ff/litro	SI
1966	< 100 ff/litro	
1967	>100 ff/litro	SI
1968	< 100 ff/litro	
1969	< 100 ff/litro	
1970	>100 ff/litro	SI
1971	>100 ff/litro	SI
1972	>100 ff/litro	SI
1973	< 100 ff/litro	
1974	>100 ff/litro	SI
1975	< 100 ff/litro	
1976	>100 ff/litro	SI
1977	>100 ff/litro	SI
1978	< 100 ff/litro	
1979	>100 ff/litro	SI
1980	< 100 ff/litro	
1981	< 100 ff/litro	

e dunque avremo che l'attore riesce a soddisfare il requisito richiesto dal Collegio di approfondire se anche senza continuità e tenendo conto di tutte le pause fisiologiche l'APPELLANTE sia stato esposto per almeno dieci anni e precisamente per 10 anni;

per l'ATTORE MAIO Nicola

Tab. riepilogo esposizione

Anno	Esposizione totale	Beneficio amianto
1962	>100 ff/litro	SI
1963	>100 ff/litro	SI
1964	< 100 ff/litro	
1965	< 100 ff/litro	
1966	< 100 ff/litro	
1967	< 100 ff/litro	
1968	< 100 ff/litro	
1969	>100 ff/litro	SI

1970	> 100 ff/litro	SI
1971	< 100 ff/litro	
1972	>100 ff/litro	SI
1973	> 100 ff/litro	SI
1974	< 100 ff/litro	
1975	< 100 ff/litro	
1976	< 100 ff/litro	
1977	< 100 ff/litro	
1978	> 100 ff/litro	SI
1979	>100 ff/litro	SI
1980	> 100 ff/litro	SI
1981	>100 ff/litro	SI
1982	>100 ff/litro	SI
1983	>100 ff/litro	SI
1984	>100 ff/litro	SI
1985	< 100 ff/litro	

e dunque avremo che l'attore riesce a soddisfare il requisito richiesto dal Collegio di approfondire se anche senza continuità e tenendo conto di tutte le pause fisiologiche l'APPELLANTE sia stato esposto per almeno dieci anni e precisamente per 13 anni;

per l'ATTORE SENESE Elio

Tab. riepilogo esposizione

Anno	Esposizione totale	Beneficio amianto
1964	< 100 ff/litro	
1965	> 100 ff/litro	SI
1966	> 100 ff/litro	SI
1967	> 100 ff/litro	SI
1968	> 100 ff/litro	SI
1969	> 100 ff/litro	SI
1970	> 100 ff/litro	SI
1971	> 100 ff/litro	SI
1972	< 100 ff/litro	
1973	> 100 ff/litro	SI
1974	> 100 ff/litro	SI
1975	> 100 ff/litro	SI
1976	< 100 ff/litro	
1977	> 100 ff/litro	SI
1978	> 100 ff/litro	SI
1979	> 100 ff/litro	SI
1980	< 100 ff/litro	

e dunque avremo che l'attore riesce a soddisfare il requisito richiesto dal Collegio di approfondire se anche senza continuità e tenendo conto di tutte le pause fisiologiche l'APPELLANTE sia stato esposto per almeno dieci anni e precisamente per 13 anni.

A seguito delle attività peritali svolte e dall'esame delle posizioni contributive e lavorative dei ricorrenti ad integrazione delle mie precedenti note posso definire questo ultimo riepilogo :

- **AMBROSINO DI BRUTTOPILO Antonio**, ha effettuato il suo primo imbarco il 3/10/1966 come allievo motorista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 30 e mesi 3 ;
- **CAPODANNO Calcedonio**, ha effettuato il suo primo imbarco il 30/9/1968 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 28 e mesi 3;
- **CAPUANO Pietro**, ha effettuato il suo primo imbarco il 25/07/1973 come allievo di macchina e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 23 e mesi 5 ;
- **CASTALDI Vincenzo**, ha effettuato il suo primo imbarco il 1/8/1958 come allievo motorista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 38 e mesi 4;
- **CERVERA Aniello**, ha effettuato il suo primo imbarco il 25/04/1970 come allievo ufficiale e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 26 e mesi 8 ;
- **D'ANGELO Pio** **Ciro**, ha effettuato il suo primo imbarco il 25/08/1982 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 14 e mesi 4;

- DI MAIO Carmine, ha effettuato il suo primo imbarco il 12/5/1971 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 25 e mesi 6;
- FERRANDINO Rosario, ha effettuato il suo primo imbarco il 17/1/1975 come allievo ufficiale e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 22 e mesi 0;
- FERRANDINO Silvestro, ha effettuato il suo primo imbarco il 29/4/1967 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 29 e mesi 8;
- FUNICIELLO Pasquale, ha effettuato il suo primo imbarco il 11/9/1962 come allievo motorista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 34 e mesi 4;
- LUCIBELLO Mario, ha effettuato il suo primo imbarco il 20/6/1962 come allievo ufficiale e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 34 e mesi 6;
- MAIO Nicola, ha effettuato il suo primo imbarco il 21/3/1962 come marò e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 34 e mesi 9;
- MALTESE Umberto, ha effettuato il suo primo imbarco il 27/7/1967 come allievo motorista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 29 e mesi 5 ;
- MANCINO Luigi, ha effettuato il suo primo imbarco il 18/1/1967 come allievo macchinista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 30 e mesi 0;
- MATTERA Gaetano, ha effettuato il suo primo imbarco il 9/11/1968 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 28 e mesi 2 ;
- MIGLIACCIO Luigi, ha effettuato il suo primo imbarco il 8/4/1963 come giovane e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 33 e mesi 9 ;
- RUSSO Valentino, ha effettuato il suo primo imbarco il 5/7/1974 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 22 e mesi 6 ;
- SCHIANO Felice, ha effettuato il suo primo imbarco il 28/5/1962 come allievo motorista e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 34 e mesi 7;
- SCOTTO DI CARLO Giuseppe, ha effettuato il suo primo imbarco il 31/7/1964 come mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 32 e mesi 5 ;
- SENESE Elio, ha effettuato il suo primo imbarco il 24/12/1964 come allievo ufficiale e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 32 e mesi 0 ;
- TURCO Domenico ha effettuato il suo primo imbarco il 5/7/1974 come piccolo mozzo e potrebbe essere stato esposto fino al 31.12.1996 quindi con una possibile esposizione per il periodo di anni 22 e mesi 6

5. RISPOSTA AL QUESITO DI CONSULENZA integrato con la richiesta di precisazioni pervenute dal collegio, tenuto in debito conto tanto le deduzioni dell'avvocato di parte attrice quanto le note critiche del c.t.p. di parte attrice.

Premesso che i ricorrenti Ambrosino di Bruttupilo Antonio, Capodanno Calcedonio, Capuano Pietro, Castaldi Vincenzo, Cervera Aniello, D'Angelo Pio Ciro, Di Maio Carmine, Ferrandino Rosario, Ferrandino Silvestro, Funicello Pasquale, Lucibello Mario, Maio Nicola, Maltese Umberto, Mancino Luigi, Mattera Gaetano, Migliaccio Luigi, Russo Valentino, Schiano Felice, Scotto Di Carlo Giuseppe, Senese Elio, Turco Domenico, hanno richiesto di vedersi riconosciuti i benefici relativi alla esposizione all'amianto, a seguito dello svolgimento della consulenza tecnica e delle precedenti note integrative come della presente procedo a rispondere al quesito posto dal Collegio presso la Corte di Appello del Tribunale di Napoli :

.... *Omissis*

TANTO PREMESSO

la CORTE invita il c.t.u. il dr. ing. Fulvio ISÈ, sotto il vincolo del già prestato giuramento, a fornire le richieste integrazioni di cui in premessa, che potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione, circa il computo della ultradecennale esposizione qualificata all'amianto, mediante relazione integrativa,

a seguito delle attività peritali svolte e delle indicazioni sollecitate dal Collegio posso affermare che, sulla scorta delle indagini e risultanze, ho potuto verificare l'esposizione degli APPELLANTI FERRANDINO, LUCIBELLO, MAIO, SENESE alla polvere di amianto nell'aria sotto forma di media ponderale sulla base del periodo di riferimento di otto ore giornaliere da riportare all'esposizione media annuale alle fibre di amianto aerodisperse nello specifico ambiente di lavoro in cui svolgeva la propria attività lavorativa, alla presenza di strumenti protettivi e di misure di prevenzione, al tempo di

esposizione, computando anche le pause fisiologiche dell'attività (riposi, ferie, festività) rientranti nella normale evoluzione del rapporto di lavoro e le conclusioni a cui sono giunto sono le seguenti:

P'Attore Ferrandino Rosario è stato esposto alle fibre di amianto aerodisperso in concentrazione superiore al valore di soglia per un periodo superiore ai dieci anni, ma non consecutivo, come riportato nella presente relazione riassuntiva delle attività di accertamento e di approfondimento come indicato dal quesito integrativo posto;

P'Attore Lucibello Mario è stato esposto alle fibre di amianto aerodisperso in concentrazione superiore al valore di soglia per un periodo superiore ai dieci anni, ma non consecutivo, come riportato nella presente relazione riassuntiva delle attività di accertamento e di approfondimento come indicato dal quesito integrativo posto;

P'Attore Maio Nicola è stato esposto alle fibre di amianto aerodisperso in concentrazione superiore al valore di soglia per un periodo superiore ai dieci anni, ma non consecutivo, come riportato nella presente relazione riassuntiva delle attività di accertamento e di approfondimento come indicato dal quesito integrativo posto;

P'Attore Senese Elio è stato esposto alle fibre di amianto aerodisperso in concentrazione superiore al valore di soglia per un periodo superiore ai dieci anni, ma non consecutivo, come riportato nella presente relazione riassuntiva delle attività di accertamento e di approfondimento come indicato dal quesito integrativo posto.

6. conclusioni.

Io sottoscritto C. T. U. alla luce delle attività peritali effettuate, delle verifiche delle documentazioni presenti in atti, delle attività svolte per la prima integrazione della consulenza resasi necessaria dalla presentazione delle note critiche da parte dell'avvocato Rotondi e del CTP di parte ATTRICE nell'udienza del 11.6.2010, delle attività di integrazione proposte e discusse nella seduta del 14.1.2011 e delle relative note critiche proposte dall'avvocato Rotondi e dal CTP di parte ATTRICE nonché nell'udienza del 22.4.2011 e della integrazione documentale e metodologica proposte dall'APPELLANTE durante la stesura della risposta alla terza tornata di note critiche, dell'acquisizione delle documentazioni trasmesse dai ricorrenti nonché di quelle visionate presso enti e presso gli uffici competenti (Capitaneria di Porto di Napoli – Autorità portuale di Napoli – Registro Italiano Navale RINA - ecc.),

“..... *Omissis* ”;

con la precedente consulenza e le due integrazioni già depositate e la presente relazione integrativa posso licenziare le seguenti conclusioni in merito al ricorso in esame:

P'Attore FERRANDINO Rosario potrebbe avere maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per le prestazioni lavorative dal 28/3/1969 al 15/7/1985 essendo risultato esposto alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperso per più di dieci anni non consecutivi e tenuto conto anche delle “pause fisiologiche”, ho infatti accertato la sua esposizione qualificata per 13 anni non consecutivi¹⁴ per un totale di 676 settimane;

P'Attore LUCIBELLO Mario potrebbe avere maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per le prestazioni lavorative dal 2/6/1962 al 29/12/1980 essendo risultato esposto alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperso per più di dieci anni non consecutivi e tenuto conto anche delle “pause fisiologiche”, ho infatti accertato la sua esposizione qualificata per 10 anni non consecutivi¹⁵ per un totale di 520 settimane;

P'Attore MAIO Nicola potrebbe avere maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per le prestazioni lavorative dal 21/3/1962 al 25/5/1984 essendo risultato esposto alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperso per più di dieci anni non consecutivi e tenuto conto anche delle “pause fisiologiche”, ho infatti accertato la sua esposizione qualificata per 13 anni non consecutivi per un totale di 676 settimane;

P'Attore SENESE Elio potrebbe avere maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per le prestazioni lavorative dal 24/12/1964 al 29/12/1980 essendo risultato esposto alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperso per più di dieci anni non consecutivi e tenuto conto anche delle “pause fisiologiche”, ho infatti accertato la sua esposizione qualificata per 13 anni non consecutivi per un totale di 676 settimane;

¹⁴ Cfr. capitolo 9 sezione FERRANDINO

¹⁵ Cfr. Capitolo 9 sezione LUCIBELLO

confermo ovviamente tutte le altre conclusioni:

L'Attore AMBROSINO DI BRUTTOPILO Antonio ha maturato il diritto al beneficio Previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 12/04/1973 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 23 anni ed 9 mesi per un totale di 1235 settimane;

L'Attore CAPODANNO Calcedonio ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 8/5/1971 al 31/12/1981 e dal 1/1/1984 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per 10 anni ed 8 mesi per il primo periodo e di 13 anni e 0 mesi per il secondo e quindi per un totale di 23 anni ed 8 mesi per un totale di 1.231 settimane;

L'Attore CAPUANO Pietro ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 02/05/1982 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 14 anni ed 8 mesi per un totale di 763 settimane;

L'Attore CASTALDI Vincenzo ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 22/03/1979 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta per entrambi i periodi l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 17 anni ed 9 mesi per un totale di 923 settimane;

L'Attore DI MAIO Carmine ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 08/03/1978 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 18 anni ed 10 mesi per un totale di 980 settimane;

L'Attore FERRANDINO Silvestro ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 10/2/1983 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 23 anni ed 11 mesi per un totale di 1.244 settimane;

L'Attore FUNICIELLO Pasquale ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 14/01/1984 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 12 anni ed 11 mesi per un totale di 672 settimane;

L'Attore MALTESE Umberto ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 31/03/1974 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 22 anni ed 9 mesi per un totale di 1.183 settimane;

L'Attore MANCINO Luigi ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 28/12/1981 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 15 anni ed 0 mesi per un totale di 780 settimane;

L'Attore RUSSO Valentino ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 25/02/1980 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 16 anni ed 10 mesi per un totale di 876 settimane;

L'Attore SCHIANO Felice ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 27/11/1976 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 20 anni ed 1 mese per un totale di 1.044 settimane;

L'Attore SCOTTO DI CARLO Giuseppe ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 21/06/1977 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 19 anni ed 6 mesi per un totale di 1.014 settimane;

L'Attore MIGLIACCIO Luigi ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 16/11/1970 al 7/7/1985 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 14 anni ed 8 mesi per un totale di 763 settimane;

L'Attore CERVERA Aniello ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 per il periodo che va dal 5/10/1974 al 12/12/1993 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di per un totale di 19 anni ed 2 mesi per un totale di 996 settimane.

(N.d.R. le tabelle riepilogative, allegate alla consulenza e, rettificata, alla presente nota contengono anche il calcolo delle settimane che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dovrà riconoscere al singolo appellante già ridotto nella percentuale del 50% del periodo di esposizione).

L'Attore D'ANGELO Pio Ciro non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92;

L'Attore FERRANDINO Rosario non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92;

L'Attore LUCIBELLO Mario non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92;

L'Attore MAIO Nicola non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92;

L'Attore MATTERA Gaetano non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92;

L'Attore TURCO Domenico non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^a della Legge 257/92 ...>>>.

Pertanto, alla stregua dei surriferiti principi di diritto e delle anzidette risultanze istruttorie, l'impugnata sentenza, di integrale rigetto, va in buona parte riformata, con l'accoglimento nei limiti i precedenza indicati delle domande (escluse però quelle di D'ANGELO Pio Ciro, MATTERA Gaetano nonché TURCO

Domenico, per i quali non vi è prova di esposizione qualificata relativa ad almeno un decennio), laddove, in base soprattutto alle affidabili indagini compiute dal c.t.u., è risultata accertata per gli altri attori (nessuno dei quali risulta essere già stato collocato in pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 257/92) una qualificata esposizione al rischio amianto (ragionevolmente per otto ore giornaliere medie di lavoro per almeno dieci anni, in misura superiore al 0,1 ff/cc. = 100 fibre/litro), tale da poter giustificare l'invocato beneficio di rivalutazione contributivo a fini pensionistici, e ciò poi indipendentemente dal riscontro nello specifico di una corrispondente e significativa patologia, con conseguenti lesioni, eventi questi che trovano diversa ed adeguata tutela assicurativa e risarcitoria, secondo la normativa vigente, però nelle appropriate sedi, amministrative o contenziose, comunque del tutto estranee alla portata del presente giudizio, per come instaurato dagli interessati con gli originari ricorsi introduttivi nei confronti del convenuto Istituto previdenziale in epigrafe.

Alla luce delle richiamate fonti normative e dei succitati precedenti giurisprudenziali, infine, per quanto già rilevato il beneficio in parola va riconosciuto anche nel caso di esposizione non continuativa decennale, nulla ostando specificamente in senso contrario dalla legislazione vigente in materia, tenuto altresì conto della sua *ratio* ispiratrice, laddove la soluzione contraria ventilata dal c.t.u. al riguardo si rivelerebbe, altresì, oltremodo irragionevole ed ingiusta, atteso soprattutto che le usuranti attività lavorative in argomento comportano spesso pregiudizi alla salute che si accumulano nel tempo per poi, come è noto, manifestarsi a notevole distanza dalla definitiva cessazione alle nocive esposizioni *de quibus* (cfr. altresì C. App. Brescia 11.05.2007 in D.L. Riv. critica dir. lav. 2007, 4, 1253; così anche Trib. Milano 18.01.2007, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2007, 1, 273, secondo cui ai fini dell'accertamento dell'esposizione a rischio amianto per il riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257, il giudice deve riconoscere, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.lg. 15 agosto 1991 n. 277, il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo anche in caso di esposizione non continuativa, purché la media ponderale annua risulti pari o superiore a 0,1 ff/cc.).

Infine, secondo il principio della soccombenza, viste le domande amministrative a suo tempo regolarmente avanzate e tenuto altresì conto di analoghi precedenti di questa sezione della Corte, favorevoli ai lavoratori ricorrenti, le spese di lite, relative al primo ed al secondo grado del giudizio, vanno per intero poste a carico del convenuto Istituto, attuale appellato, siccome liquidate nel seguente riportato dispositivo. Parimenti, le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'I.N.P.S. e liquidate con separato decreto.

Per gli appellanti soccombenti, invece, ricorrono giusti motivi per compensare, nei confronti del costituito appellato, anche le ulteriori spese di lite, tenuto conto delle loro qualità personali e della particolarità delle loro singolari posizioni, che non denotano comunque aspetti di temerarietà nella lite della controversia pure da essi instaurata.

P.Q.M.

la CORTE, disattesa ogni altra istanza ed in parziale riforma della sentenza 27560/30 nov. - 3 dic. 2005, appellata con ricorso depositato il 24-11-2006, dichiara ed accerta il diritto, nei riguardi del convenuto ente previdenziale, attuale appellato, dei seguenti ricorrenti al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, 8° comma, della legge 27/3/92 n. 257 (modificata con d.l. 5/6/93 n. 169, convertito con modifiche nella legge 4/8/93 n. 271, in ordine alla rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto per oltre dieci anni, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5) nei termini e secondo i periodi appresso indicati per ciascuno di essi:

1. nei confronti di AMBROSINO di BRUTTOPILO Antonio per il periodo che va dal 12/04/1973 al 31/12/1996;
2. nei confronti di CAPODANNO Calcedonio per i periodi che vanno da 8/5/1971 al 31/12/1981 e da 01/01/1984 al 31/12/1996;
3. nei confronti di CAPUANO Pietro, limitatamente al periodo dal 02/05/1982 al 31/12/1996;
4. nei confronti di CASTALDI Vincenzo, per il periodo dal 22/03/1979 al 31/12/1996;
5. nei confronti di Di MAIO Carmine, per il periodo da 08/03/1978 al 31/12/1996;
6. per FERRANDINO Silvestro, limitatamente al periodo dal 10/2/1983 al 31/12/1996;
7. per FUNICIELLO Pasquale, dal 14/01/1984 al 31/12/1996;
8. per MALTESE Umberto, dal 31/03/1974 al 31/12/1996;
9. per MANCINO Luigi, dal 28/12/1981 al 31/12/1996;
10. per RUSSO Valentino, dal 25/02/1980 al 31/12/1996;
11. per SCHIANO Felice, dal 27/11/1976 al 31/12/1996;
12. per SCOTTO di CARLO Giuseppe, dal 21/06/1977 al 31/12/1996;
13. per MIGLIACCIO Luigi, dal 16/11/1970 al 7/7/1985;
14. per CERVERA Aniello dal 5/10/1974 al 12/12/1993;
15. per FERRANDINO Rosario in ordine alle prestazioni lavorative effettuate dal 28/3/1969 al 15/7/1985, limitatamente a complessivi 13 anni non consecutivi, per un totale di 676 settimane;
16. per LUCIBELLO Mario in ordine alle prestazioni lavorative rese dal 2/6/1962 al 29/12/1980, limitatamente a complessivi 13 anni non consecutivi, per un totale di 520 settimane;
17. per MAIO Nicola con riferimento alle prestazioni rese dal 21/3/1962 al 25/5/1984, limitatamente a complessivi 13 anni non consecutivi, per un totale di 676 settimane;
18. per SENESE Elio in relazione alle prestazioni lavorative rese dal 24/12/1964 al 29/12/1980, limitatamente a complessivi 13 anni non consecutivi, per un totale di 676 settimane.

Ordina, quindi, l'I.N.P.S. di provvedere ai conseguenti adempimenti ed annotazioni, per quanto di spettanza a favore di ciascuno dei suddetti ricorrenti. -----

RIGETTA, invece, l'appello nei confronti degli altri ricorrenti, D'ANGELO Pio, MATTERA Gaetano nonché TURCO Domenico, e dichiara compensate tra costoro e l'INPS le ulteriori spese di lite, fatta eccezione per quelle di c.t.u.. -----

Condanna, altresì, l'I.N.P.S. al rimborso delle spese relative ad entrambi i gradi dei giudizi, che liquida in euro 2.400,00 (di cui 1000,00 per onorari, relativamente al I grado), ed in euro 3.600,00 (di cui 1600,00 per onorari, relativamente al II grado), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Lorenzo Rotondi, quale procuratore anticipatorio, costituito per i ricorrenti - appellanti AMBROSINO di BRUTTOPILO Antonio, CAPODANNO Calcedonio, CAPUANO Pietro, CASTALDI Vincenzo, DI MAIO Carmine, FERRANDINO Silvestro, FUNICIELLO Pasquale, MALTESE Umberto, MANCINO Luigi, RUSSO Valentino, SCHIANO Felice, SCOTTO di CARLO Giuseppe, MIGLIACCIO Luigi, CERVERA Aniello, FERRANDINO Rosario, LUCIBELLO Mario, MAIO Nicola e SENESE Elio. -----

Pone, infine, a carico interamente dell'I.N.P.S. le spese di c.t.u., che vanno liquidate con separato atto.

Napoli, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE estensore

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO DEPOSITATO OGGI	
IL	25 OTT. 2011
IL FUNZ.	